



STATUTO

COSTITUZIONE, SCOPI E DURATA

Art. 1

E' costituita una Associazione non riconosciuta sotto la denominazione sociale «**FABIOLA O.d.V.**»

Art. 2

L'Associazione ha sede in Udine.

Art. 3

L'Associazione è un'istituzione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, che persegue esclusivamente finalità di tutela dei diritti civili e di solidarietà sociale a favore delle situazioni di handicap derivante da disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'Associazione con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e a favore prevalentemente di terzi:

- a) effettua interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni,
- b) tutela i diritti civili e favorisce la salvaguardia della vita indipendente e dell'autonomia della persona, della coppia e della famiglia che si trovino nella situazione di handicap,
- c) promuove l'integrazione sociale della famiglia con componenti disabili,
- d) promuove la reciproca conoscenza e lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra gli associati,
- e) favorisce il mutuo sostegno tra famiglie,
- f) promuove iniziative e strutture destinate e rispondere ai bisogni derivanti da situazioni di handicap,
- g) promuove e sostiene la costituzione di Cooperative e organismi per la gestione di Centri di assistenza e/o riabilitazione e/o residenza delle persone con disabilità,
- h) promuove attività ricreative, didattiche, turistiche a favore delle persone disabili e dei loro familiari,
- i) effettua e/o promuove studi, organizza convegni, conferenze dibattiti e ogni altra attività similare funzionali sia alla formazione di orientamenti sia all'informazione della pubblica opinione.
- j) organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,
- k) interviene nei confronti della pubblica amministrazione per sollecitare interventi a favore della situazione di handicap,
- l) raccoglie fondi destinati al raggiungimento degli scopi sociali,
- m) aderisce a qualsiasi tipo di iniziativa, associazione, organismo che persegua obiettivi, finalità e scopi condivisi dall'Associazione,
- n) stipula convenzioni con organismi di qualunque genere e tipo, associazioni, ordini professionali, ecc. affinché forniscano agli associati servizi a condizioni vantaggiose,



- o) fornisce agli associati tutta la necessaria informazione e assistenza per poter accedere ai servizi e alle provvidenze esistenti,
- p) presta assistenza a persone in situazione di disabilità, sia a domicilio che presso apposite strutture direttamente gestite.

Art. 4

L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa di legge vigente.

RISORSE

Art. 5

L'Associazione finanzia la propria attività mediante:

- a) i contributi volontari dei soci,
- b) i contributi da privati,
- c) i contributi da enti e da istituzioni pubbliche,
- d) le convenzioni con enti pubblici e privati,
- e) le rette di enti pubblici e privati, per i rispettivi utenti che beneficiano di servizi dell'Associazione,
- f) ogni altro tipo di entrata.

L'Associazione può inoltre accettare elargizioni, donazioni, lasciti e legati che alla stessa potranno pervenire da parte di privati cittadini, da enti pubblici e privati. L'Assemblea delibera sulla loro utilizzazione esclusivamente in conformità alle finalità statutarie dell'Associazione. Può altresì avvalersi di collaborazioni professionali e di persone dipendenti che non siano soci.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ASSOCIATI

Art. 6

La domanda del socio deve essere redatta in forma scritta e rivolta al Presidente dell'Associazione e deve contenere esplicita dichiarazione di adesione allo statuto e allo spirito di solidarietà dell'Associazione. L'ammissione del socio avviene con deliberazione dell'Organo di Amministrazione; il rifiuto della domanda deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla decisione.

Il rifiuto della domanda, con richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può essere sottoposto a pronuncia dell'Assemblea dei soci, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione,

Il socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale, stabilita dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

Ogni socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, ma ha diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per l'attività prestata.

I soci hanno diritto di esaminare i libri associativi mediante presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Il socio ha diritto a un voto nell'Assemblea e ha diritto di eleggere gli organi dell'amministrazione.



Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio; ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di un associato; a tal fine si applicano i commi 4° e 5° dell'Art. 2372 "Rappresentanza nell'assemblea" del Codice Civile, in quanto compatibili.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle assemblee e di votare a mezzo di un legale rappresentante.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso
- b) per dimissioni,
- c) per indegnità e/o per mancata accettazione delle finalità dell'Associazione.

I soci hanno diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata.

La qualifica di socio non è trasmissibile ed è a tempo indeterminato.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) l'Organo di Amministrazione definito anche Gruppo di Coordinamento,
- c) Il Presidente definito anche Coordinatore,
- d) L'Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea

Art. 8

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultano iscritti sul Libro dei soci da almeno tre mesi rispetto alla data di convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



Art. 9

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e in via supplementare e straordinaria su richiesta dell'Organo di Amministrazione o di un decimo dei soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 10

Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Organo di Amministrazione

Art. 11

L'Associazione è retta da un Organo di Amministrazione, definito anche Gruppo di Coordinamento, composto da non meno di tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati fra i propri componenti.

L'Organo di Amministrazione ha il compito di dare esecuzione alle delibere assembleari.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Presidente, definito anche Coordinatore, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Amministrazione fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutti gli obblighi e tutti i diritti automaticamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Segretario provvede alla redazione dei verbali di riunione dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e alla tenuta dei relativi libri, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 12

L'Organo di Amministrazione, definito anche Gruppo di Coordinamento, viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Art. 13

L'Organo di Amministrazione, definito anche Gruppo di Coordinamento:

- a) delibera sulle questioni inerenti la gestione dell'Associazione con tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e per lo svolgimento dell'Attività stessa,
- b) stabilisce le rette da richiedere agli enti pubblici e privati per i rispettivi utenti,
- c) decide nella scelta e per l'assunzione del personale dipendente,



- d) predisporre il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione,
- e) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci e delibera sulle esclusioni,
- f) delibera la nomina di soci sostenitori senza diritto di voto.

Organo di controllo

Art.14

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.

L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, inoltre, può esercitare, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31.1, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in questo caso l'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 e attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri e al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

BILANCIO

Art. 16

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi



FABIOLA O.d.V.

Associazione per le persone e le famiglie in situazione di handicap

dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Entro la stessa data può essere approvato il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 17

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

SCIoglimento

Art. 18

L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea straordinaria convocata opportunamente ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Per l'efficacia della deliberazione di scioglimento dell'Associazione si fa riferimento alle leggi vigenti.

Art. 19

Se la deliberazione riuscisse affermativa, l'Associazione nominerà uno o più liquidatori; il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti di Terzo Settore nei termini previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia del Codice civile e alle leggi in vigore.